



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

### REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 aprile 2002 € 1,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

---

## SOMMARIO

---

### PARTE PRIMA

---

## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11.

**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.**

pag. 5308

---

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 12.

**Disciplina organica dell'artigianato.**

pag. 5310

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11

**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.**

IL CONSIGLIOREGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2

*(Registro volontario regionale)*

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

3. L'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3. L'iscrizione avviene su iniziativa dell'ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ERSA, previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il Regolamento prevede:

- a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
- b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

Art. 3

*(Commissioni tecnico-scientifiche)*

1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale.

4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e del-

le eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.

#### Art. 4

##### *(Rete di conservazione e sicurezza)*

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. Relativamente alle specie minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono vendere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

#### Art. 5

##### *(Banca del germoplasma)*

1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.

2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

#### Art. 6

##### *(Tutela della biodiversità forestale)*

1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l'accrescimento.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

5. La Regione promuove, attraverso la Direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.

#### Art. 7

##### *(Programmi d'intervento)*

1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:

- a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
- b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
- d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;
- e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione regionale dell'agricoltura.

## Art. 8

*(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 – Servizio delle produzioni vegetali – spese correnti – con la denominazione «Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)» e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 46.481,12 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 – programma 4.5 – rubrica n. 23 – spese di investimento – con la denominazione «Tutela della biodiversità forestale», con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 – Servizio per la gestione delle foreste regionali – con la denominazione «Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati» e con lo stanziamento di euro 46.481,12 per l'anno 2002.

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l'anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 – Servizio degli affari amministrativi e contabili – spese correnti – con la denominazione «Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il migliora-

mento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2002.

5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 aprile 2002

TONDO

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 205

- d'iniziativa del consigliere Puiatti, presentata al Consiglio regionale in data 2 maggio 2001;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 14 maggio 2001;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 4 ottobre 2001 e 31 gennaio 2002, e approvata, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Stefanoni e Puiatti;
- esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 27 marzo 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2533-02 del 5 aprile 2002.

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 12

**Disciplina organica dell'artigianato.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

##### Principi generali

###### Art. 1

###### *(Finalità)*

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

#### CAPO II

### FUNZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

###### Art. 2

###### *(Funzioni della Regione)*

1. Sono riservate alla Regione:

- a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
- b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;
- c) la concessione degli incentivi.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle

imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

###### Art. 3

###### *(Funzioni delegate alle Camere di commercio)*

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le seguenti funzioni amministrative:

- a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 18;
- b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A..

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato è costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.

3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

###### Art. 4

###### *(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)*

1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3.

2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme introitate e spese;
- b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### *(Trasmissione dati in via telematica)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..

2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.

3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

#### Art. 6

##### *(Funzioni trasferite ai Comuni)*

1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:

- a) all'accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;
- c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.

## TITOLO II

### DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

#### CAPO I

## DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

#### Art. 7

##### *(Definizione)*

1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

#### Art. 8

##### *(Imprenditore artigiano)*

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

#### Art. 9

##### *(Impresa artigiana)*

1. E' impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

- a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
- b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accesso-

ria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Con Regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal Comune, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.

#### Art. 10

##### *(Società artigiana)*

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

- a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
- b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;

- c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 11

##### *(Organico dell'impresa artigiana)*

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

- a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
- b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

- a) i lavoratori assunti come apprendisti;
- b) i lavoratori a domicilio;
- c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
- d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

- a) il titolare di impresa artigiana individuale;

- b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
- c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile;
- d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
- f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;
- g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

#### Art. 12

##### *(Consorti e società consortili)*

1. I consorti e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorti e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorti e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorti e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai consorti e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

#### CAPO II

##### ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

#### Art. 13

##### *(Albo provinciale delle imprese artigiane)*

1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.

2. L'A.I.A. è tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi 1533/1956 e 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.

6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.

7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.

8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.

9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.

11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.

#### Art. 14

*(Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.)*

1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al Capo I del presente Titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei Comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al Capo I del presente Titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con Regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A.. Tale Regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15

*(Revisione dell'A.I.A.)*

1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a cam-

pione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai Comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.

3. I Comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3.

4. Con il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A..

#### Art. 16

*(Ricorsi)*

1. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.

#### Art. 17

*(Sanzioni amministrative)*

1. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.

2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

3. Per le infrazioni previste ai commi 1 e 2 è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 3.098.

4. Qualora le Commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

5. Il Comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

8. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

9. La violazione delle disposizioni in materia di panificazione di cui agli articoli 37 e 40 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. In caso di recidiva della violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un periodo massimo di quindici giorni.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

### CAPO III

#### COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

##### Art. 18

###### *(Istituzione e funzioni)*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate Commissioni, sono istituite in ciascuna provincia della Regione quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato e hanno sede presso le Camere di commercio.

2. Le Commissioni provvedono:

a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al Capo I del presente Titolo;

- b) alla tenuta dell'A.I.A. e all'effettuazione delle revisioni dell'A.I.A. nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
- c) alla segnalazione ai Comuni delle infrazioni di cui all'articolo 17;
- d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
- e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959;
- f) all'accertamento e riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'A.I.A. degli installatori di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- g) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- h) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- i) allo svolgimento delle altre funzioni che sono loro attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.

##### Art. 19

###### *(Composizione e funzionamento)*

1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

2. Ciascuna Commissione è formata da:

- a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;
- c) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici problemi.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso

inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

6. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione.

7. Le Commissioni nella seduta di insediamento eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'A.I.A., e conseguenti variazioni, e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.

10. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

11. Il segretario della Commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione.

12. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3 spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 52.

13. Al Presidente della Commissione spetta, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di carica di euro 388 mensili.

14. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3, che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un Comune diverso da quello di residenza.

15. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 12 e dell'indennità di carica di cui al comma 13 sono aggiornati al momento della costituzione delle nuove Commissioni, con il decreto del Presidente della

Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

#### Art. 20

##### *(Vigilanza)*

1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.

3. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

#### CAPO IV

#### COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

#### Art. 21

##### *(Istituzione e funzioni)*

1. Presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale ha i seguenti compiti:

- a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
- b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16;
- c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
- d) esprime all'Assessore competente proposte in materie di interesse dell'artigianato, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e

alla qualità delle imprese;

- e) propone iniziative finalizzate alla commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
- f) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi concernenti l'artigianato, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;
- g) propone la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali;
- h) predispone programmi relativi all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g).

3. I progetti di cui al comma 2, lettera g), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.

4. Le iniziative di cui al comma 2, lettere e), f) e g), proposte dalla Commissione regionale sono adottate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

## Art. 22

### *(Composizione e funzionamento)*

1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

2. Essa è composta:

- a) dall'Assessore competente che la presiede;
- b) dal Direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;
- c) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso di esame dei ricorsi di cui all'articolo 16, la Commissione regionale è integrata dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti di cui al comma 2 e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione regionale.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

- a) curare l'istruttoria dei ricorsi;
- b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
- c) adempiere ad ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.

11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 155; agli altri componenti esterni, compresi gli esperti di cui al comma 6, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 78.

12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

13. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 11 sono aggiornati al momento della costituzione della nuova Commissione regionale, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.

## CAPO V

### MAESTRO ARTIGIANO

#### Art. 23

##### *(Maestro artigiano)*

1. È istituito il titolo di maestro artigiano.

2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7.

4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;
- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;
- d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la Commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.

6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Art. 24

*(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)*

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è subordinato ad una denuncia di inizio atti

vità l'esercizio delle seguenti attività:

- a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990;
- b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, de-rattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 82/1994;
- c) attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992.

2. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di seguito indicato:

- a) esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni;
- b) esercizio di nuovi panifici, trasferimento e trasformazione di panifici esistenti; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni.

### CAPO II

#### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO

##### Art. 25

*(Attività di estetista)*

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.

4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente

di carattere terapeutico.

#### Art. 26

##### *(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)*

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

- a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
- b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
- c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e accertati dal Comune.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

4. Con Regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

#### Art. 27

##### *(Attività di parrucchiere misto)*

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di par-

ucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

#### Art. 28

##### *(Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)*

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

- a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
- b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e accertati dal Comune.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

#### Art. 29

##### *(Regolamento comunale)*

1. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è disciplinato con Regolamento comunale.

2. Il Regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:

- a) le superfici minime dei locali;
- b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
- d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;
- e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

3. Fino all'adozione del Regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i Regolamenti comunali vigenti.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

#### Art. 30

##### *(Autorizzazione comunale)*

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento comunale.

3. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

#### Art. 31

##### *(Esercizio dell'attività)*

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.

#### Art. 32

##### *(Vendita di prodotti cosmetici)*

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al Regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

#### Art. 33

##### *(Attività mista)*

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal Regolamento comunale di cui all'articolo 29.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i

singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

#### Art. 34

##### *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del Regolamento comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

#### Art. 35

##### *(Attività di tatuaggio e piercing)*

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

### CAPO III

#### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

#### Art. 36

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Capo si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.

#### Art. 37

##### *(Giornate di chiusura delle imprese)*

1. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.

#### Art. 38

##### *(Deroghe)*

1. In deroga all'articolo 37 i Comuni:

- a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;
- b) acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, determinano le date ed eventualmente le zone del territorio comunale, nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera b), debbono essere espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 39

##### *(Deroga per le località turistiche)*

1. Nei poli turistici di interesse regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e nelle località ad economia turistica, individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

2. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, ubicate al di fuori dei poli turistici e delle località ad economia turistica di cui al comma 1, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nei predetti poli e località, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

#### Art. 40

##### *(Giornate compensative)*

1. Le giornate di apertura di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

### TITOLO IV

#### INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 41

*(Tipologia di incentivi)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:

- a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
- b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
- c) agevolazioni all'accesso al credito;
- d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
- e) incentivi per favorire l'occupazione;
- f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

## Art. 42

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente Titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

## Art. 43

*(Vincolo di destinazione)*

1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Con i Regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

## Art. 44

*(Modalità e misure d'intervento)*

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa.

3. Gli incentivi di cui all'articolo 41 non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa.

## CAPO II

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE  
DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

## Art. 45

*(Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)*

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione

a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia", di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
- c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

#### Art. 46

##### *(Finalità del Fondo)*

1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali, della durata massima di dieci anni.

#### Art. 47

##### *(Gestione del Fondo)*

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato medesimo.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:

- a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  - 1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;
  - 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono far parte del Comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.

8. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.

9. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

#### Art. 48

##### *(Convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.)*

1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

- a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;
- b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
- c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
- d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 al Mediocredito. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo;
- e) le modalità con cui il Mediocredito informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
- f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con il Mediocredito per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente Capo.

### CAPO III

#### LOCAZIONE FINANZIARIA

##### Art. 49

*(Locazione finanziaria)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis S.p.A. – Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni Industriali di Sviluppo.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.

3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate.

### CAPO IV

#### FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL MEDIOCREDITO

##### Art. 50

*(Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al Mediocredito, al fine di consentire l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate in forma attualizzata e di durata non superiore a dieci anni, per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione e all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari e attrezzature, all'esportazione di prodotti e all'esecuzione di servizi e lavori all'estero.

2. I finanziamenti attivati con i fondi di cui al comma 1 sono erogati dalle banche convenzionate con il Mediocredito.

3. Il Comitato di cui all'articolo 47 verifica l'ammissibilità al finanziamento agevolato delle domande presentate, secondo le modalità e i criteri contenuti nella convenzione di cui all'articolo 48.

##### Art. 51

*(Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.

2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all'articolo 50.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

### CAPO V

#### CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE S.p.A.

##### Art. 52

*(Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, per concorrere negli interventi finanziari attuati a favore delle imprese artigiane, per agevolare gli investimenti aziendali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ridurre i tassi di interesse a carico dell'impresa artigiana, per ridurre il tasso di interesse relativo alla quota di mutuo eccedente gli importi massimi agevolati da Artigiancassa, nonché per tipologie di intervento aggiuntive.

3. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate da Artigiancassa a gestione contabile separata.

4. I rapporti tra la Regione e Artigiancassa sono regolati da una convenzione con la quale sono disciplinati:

- a) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
- b) le modalità di utilizzo dei finanziamenti regionali e di rimborso delle spese di gestione e di funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53;
- c) le modalità con cui Artigiancassa informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei finanziamenti.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'artigianato.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

#### Art. 53

##### *(Comitato tecnico)*

1. La valutazione dell'ammissibilità delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa è effettuata da un Comitato tecnico, istituito presso Artigiancassa.

2. Il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:

- a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  - 1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;
  - 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono fare parte del Comitato tecnico coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

5. Al Presidente del Comitato tecnico è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato tecnico, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.

7. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

## CAPO VI

### FINANZIAMENTI PER SOSTENERE L'ARTIGIANATO ARTISTICO

#### Art. 54

##### *(Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico)*

1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti nei settori di cui al Regolamento previsto all'articolo 11, incentivi in forma di contributo in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis», per le seguenti iniziative:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- b) acquisto di arredi e attrezzature.

## CAPO VII

### FINANZIAMENTI PER SOSTENERE L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

#### Art. 55

##### *(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis».

## CAPO VIII

### INCENTIVI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO

#### Art. 56

##### *(Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi

in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

- a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
- b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
- c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

#### Art. 57

##### *(Diffusione e promozione del commercio elettronico)*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
- d) promozione del sito elettronico.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

### CAPO IX

#### AGEVOLAZIONI ALL'ACCESSO AL CREDITO

#### Art. 58

##### *(ConSORZI di garanzia fidi)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane di una stessa provincia aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati «Congafi», possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.

3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.

#### Art. 59

##### *(Finanziamenti ai Congafi)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:

- a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
- b) lo Statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
- c) lo Statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
- d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.

2. Con apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale e i Congafi sono fissate le modalità con cui i medesimi forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all'Amministrazione regionale, nonché sono stabiliti i criteri di impiego dei finanziamenti regionali. Le convenzioni sono stipulate previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

#### Art. 60

##### *(ConSORZIO di secondo grado)*

1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.

2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento delle quote apportate da ciascun Congafi aderente.

4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche

connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).

## CAPO X

### INCENTIVI A FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E PER LA SUCCESSIONE NELL'IMPRESA

#### Art. 61

##### *(Nuova imprenditorialità)*

1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi:

- a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
- c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), possono essere concessi per un periodo di tre anni a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa.

#### Art. 62

##### *(Successione nell'impresa)*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Al fine di cui al comma 1 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

## CAPO XI

### AGEVOLAZIONI INERENTI L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### Art. 63

##### *(Riduzione delle aliquote)*

1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del «de minimis».

#### Art. 64

##### *(Contributi in forma di credito d'imposta)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000.

2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.

3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fisso annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.

## CAPO XII

### FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

## Art. 65

*(Formazione per la nuova imprenditorialità)*

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.

## Art. 66

*(Informazione e orientamento)*

1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione e orientamento a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.

2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

- a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
- b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
- c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
- d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico per le attività produttive, ove istituito.

## Art. 67

*(Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo)*

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.

2. Nell'ambito delle iniziative formative i corsi di formazione professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione/lavoro presso imprese.

3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un'indennità di frequenza a carico dell'Amministrazione regionale a seconda della tipologia dell'iniziativa formativa prevista.

4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell'Amministrazione regionale.

## Art. 68

*(Aiuti all'occupazione)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.

2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età.

## TITOLO V

## DISTRETTI ARTIGIANALI

## CAPO I

## DISTRETTI ARTIGIANALI

## Art. 69

*(Finalità)*

1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.

## Art. 70

*(Individuazione dei distretti artigianali)*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27.

2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.

3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in Comuni limitrofi e possedere

caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.

4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l'attività principale o prevalente delle imprese medesime.

#### Art. 71

##### *(Finanziamenti)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all'articolo 70.

### TITOLO VI

#### CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

##### CAPO I

#### CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

#### Art. 72

##### *(Disciplina)*

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono costituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

2. L'Amministrazione regionale approva gli Statuti dei Centri di cui al comma 1 e autorizza l'esercizio della relativa attività secondo modalità e criteri stabiliti con Regolamento.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai suddetti Centri per l'attività di primo impianto, secondo modalità e criteri fissati con il Regolamento di cui al comma 2.

4. I Centri svolgono a favore delle imprese artigiane, siano esse associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, attività di assistenza e informazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, promozione e commercializzazione dei prodotti, accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, certificazione di qualità e nelle eventuali altre materie previste nel Regolamento di cui al comma 2.

### TITOLO VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### CAPO I

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 73

##### *(Trasferimenti di fondi statali)*

1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'Amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato.

#### Art. 74

##### *(Procedimenti in corso)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

#### Art. 75

##### *(Regolamenti d'esecuzione)*

1. Con uno o più Regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 71 e 72.

2. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, i Regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.

#### Art. 76

##### *(Norma interpretativa)*

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

#### Art. 77

##### *(Norme transitorie)*

1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge.

2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di

parrucchiere misto di cui all'articolo 27.

3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

7. Il Fondo di cui all'articolo 45 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28.

8. Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il Regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge regionale 28/1992, nei commi da 2 a 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, nell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, nei commi da 49 a 54 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e nei commi da 45 a 49 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

12. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all'articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60.

15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

## Art. 78

### (Abrogazioni)

1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:

- a) i Capi I, II, IV, VI, VI bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
- b) la legge regionale 1 giugno 1970, n. 17;
- c) la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52;
- d) la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17;
- e) la legge regionale 1 agosto 1972, n. 32;
- f) l'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49;
- g) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20;
- h) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21;

- i) la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20;
- l) la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41;
- m) la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26;
- n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;
- o) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1;
- p) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2;
- q) la legge regionale 27 agosto 1979, n. 47;
- r) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68;
- s) la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16;
- t) la legge regionale 27 aprile 1982, n. 29;
- u) l'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54;
- v) gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30;
- z) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;
- aa) la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48;
- bb) la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55;
- cc) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31;
- dd) l'articolo 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;
- ee) l'articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;
- ff) l'articolo 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
- gg) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 42;
- hh) l'articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
- ii) l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16;
- ll) l'articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;
- mm) la legge regionale 27 agosto 1990, n. 36;
- nn) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 21;
- oo) l'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;
- pp) gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;
- qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;
- rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;
- ss) l'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;
- tt) l'articolo 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;
- uu) l'articolo 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
- vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;
- zz) la legge regionale 7 maggio 1996, n. 21;
- aaa) la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;
- bbb) l'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;
- ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;
- ddd) il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;
- eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;
- fff) l'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21.
2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:
- a) il capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
- b) gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;
- c) gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51;
- d) all'articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole «i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,» ;
- e) l'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;
- f) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;
- g) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;
- h) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28;
- i) l'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

- l) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5;
- m) l'articolo 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39;
- n) l'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
- o) l'articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
- p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;
- q) i commi da 14 a 16 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
- r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
- s) i commi da 45 a 49 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

#### Art. 79

##### *(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato» e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 «Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004

- alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia» di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

6. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis S.p.A per agevolazioni alle imprese artigiane

nelle operazioni di locazione finanziaria». Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

7. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

8. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

9. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d'inve-

stimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

10. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

12. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

13. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio

per la qualità delle imprese artigiane – con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione» e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

14. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

15. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato – con la denominazione «Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

16. Per le finalità previste dall'articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato – con la denominazione «Integrazione del fondo ri-

schì del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

17. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato – con la denominazione «Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

18. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 – Servizio per la qualità delle imprese artigiane – con la denominazione «Contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 «Aiuti all'occupazione nel settore artigiano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 – programma n. 3 – rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato – con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate

dall'Amministrazione regionale». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

21. Per le finalità previste dall'articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla rubrica n. 63 – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

22. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 «Servizi alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 – alla funzione-obiettivo n. 13 – programma n. 1 – rubrica n. 63 – spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla rubrica n. 63 – Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

23. All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 80

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data del-

la pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 aprile 2002

TONDO

ALLEGATO A  
(riferito all'articolo 25)

#### ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una at-

mosfera.

- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

#### NOTE

##### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia»), come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

#### Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 340/2000, è il seguente:

#### Art. 20

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i Regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i Regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
- e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g quarter) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi Regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I Regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

#### Nota all'articolo 7

- La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge-quadro per l'artigianato».

#### Note all'articolo 9

- L'articolo 230 bis del Codice civile è il seguente:

#### Art. 230 bis

#### (Impresa familiare)

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 13/2000, è il seguente:

#### Art. 25

#### (Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto al comma 10, nonché la chiusura infrasettimanale, di mezza giornata. Il turno di riposo è disciplinato da apposito Regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.

6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

7. Nel caso di più festività consecutive, i Comuni hanno la facoltà di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

8. I Comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

10. I Comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività.

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

#### Art. 5

##### (Tipologia degli esercizi)

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

- La legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, reca: «Disciplina del commercio su aree pubbliche».

#### Nota all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 230 bis del Codice civile, vedi nota all'articolo 9.

#### Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), come modificato dall'articolo 15 del D.P.R. 558/1999, è il seguente:

#### Art. 8

##### (Registro delle imprese)

1. È istituito presso la Camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla Giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della Camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. abrogato

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le Camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
- il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
- particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
- l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle Camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le Camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal Regolamento di cui al comma 8.

- La legge 29 dicembre 1956, n. 1533, reca: «Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani».

- La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca: «Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari».

- Per il testo dell'articolo 230 bis del Codice civile, vedi nota all'articolo 9.

#### Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 («Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»), come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge regionale 3/1999, è il seguente:

#### Art. 47

##### *(Funzioni delle Province e dei Comuni in materia di industria e artigianato)*

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici.

4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l'albo delle imprese artigiane.

#### Nota all'articolo 16

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

#### Nota all'articolo 17

- La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

#### Nota all'articolo 18

- Per il titolo della legge 1533/1956, vedi nota all'articolo 13.

- Per il titolo della legge 463/1959, vedi nota all'articolo 13.

- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti».

- La legge 25 gennaio 1994, n. 82, reca: «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione».

- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione».

#### Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 («Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1»), è il seguente:

#### Art. 17

##### *(Aggiornamento periodico delle indennità)*

1. Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all'inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.

421»), come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 10/2001, è il seguente:

#### Art. 6

##### *(Indirizzo politico-amministrativo)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

(omissis)

#### Nota all'articolo 22

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 45/1988, vedi nota all'articolo 19.

#### Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 537/1993, è il seguente:

#### Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

#### Art. 27

##### *(Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso)*

1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, e l'articolo 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 46/1990 («Norme per la sicurezza degli impianti»), è il seguente:

#### Art. 1

##### (Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 82/1994 («Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»), è il seguente:

#### Art. 1

##### (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane)

1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia», sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:

- le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
- la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
- le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'I.V.A., ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.

- Per il titolo della legge 122/1992, vedi nota all'articolo 18.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 241/1990 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è il seguente:

#### Art. 20

1. Con Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto Regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del Regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

#### Note all'articolo 25

- La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici».

- Il testo dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 («Disciplina dell'attività di estetista»), è il seguente:

#### Art. 10

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

#### Nota all'articolo 26

- La legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, reca: «Ordinamento della formazione professionale».

#### Nota all'articolo 28

- Per il titolo della legge regionale 76/1982, vedi nota all'articolo 26.

#### Nota all'articolo 30

- Per il testo dell'articolo 19 della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 20 della legge 241/1990, vedi nota all'articolo 24.

- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971, vedi nota all'articolo 16.

#### Nota all'articolo 32

- Per il titolo della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 9.

#### Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 («Nuove norme sulla panificazione»), è il seguente:

#### Art. 2

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, del-

la Provincia, sentita una Commissione composta da:

- due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

#### Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 («Disciplina organica del turismo»), è il seguente:

##### Art. 19

###### *(Poli turistici di interesse regionale)*

1. La Giunta regionale, sentita la seconda Commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Poli turistici di interesse regionale. Detti Poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.

2. In occasione della convocazione della Conferenza regionale del turismo, la Giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l'individuazione di nuovi Poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.

3. In armonia con il Piano annuale e triennale di sviluppo, l'Amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i Poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell'area interessata.

4. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l'incremento delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente e la concorrenza del Polo turistico alla formazione del PIL regionale.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), è il seguente:

##### Art. 26

###### *(Disposizioni per le località turistiche)*

1. Negli ambiti turistici di cui all'Allegato «A» della legge regionale 10/1991, come modificato dalla legge regionale 31/1991, e nelle località ad economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitré.

#### Note all'articolo 42

- La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata nella G.U.C.E. n. 107 del 30 aprile 1996, reca: «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese».

- Per il titolo della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 24.

#### Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato 25 marzo 1957 («Trattato che istituisce la Comunità europea» - Versione in vigore dal 1° maggio 1999), è il seguente:

##### Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
  - gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
  - gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
  - gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
  - gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
  - gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
  - le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

#### Note all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 («Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è il seguente:

##### Art. 7

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

- La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

#### Note all'articolo 47

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 45/1988, vedi nota all'articolo 19.

#### Note all'articolo 53

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 45/1988, vedi nota all'articolo 19.

**Nota all'articolo 63**

- La legge 25 luglio 1952, n. 991, reca: «Provvedimenti in favore dei territori montani».

**Note all'articolo 64**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 («Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»), è il seguente:

**Art. 7***(Incentivi settoriali)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità alle modalità disciplinate dai Regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2000, come modificato dall'articolo 8, comma 16, della legge regionale 18/2000, è il seguente:

**Art. 6***(Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)*

1. I Regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;
- previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;
- erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

«1 bis. I Regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.».

2. Le disposizioni relative ai Regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.

3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**Note all'articolo 70**

- Il testo dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 («Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»), come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 140/1999, è il seguente:

**Art. 36***(Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale)*

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

- La legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, reca: «Per lo sviluppo dei Distretti industriali».

**Nota all'articolo 73**

- Per il titolo della legge 59/1997, vedi nota all'articolo 1.

**Nota all'articolo 75**

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

**Art. 35***(Procedura automatica)*

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

**Note all'articolo 77**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 («Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane»), è il seguente:

**Art. 2**

Gli Albi provinciali, di cui alle norme dello Stato vigenti in materia, si considerano istituiti presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.

L'iscrizione nell'Albo è disposta dalla Commissione provinciale, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio.

Ogni impresa, avente i requisiti previsti dalle leggi dello Stato per il riconoscimento della qualifica artigiana, ha l'obbligo di richiedere tale riconoscimento ed ha diritto a conseguire l'iscrizione nell'Albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attività artigiana.

La domanda è presentata alla segreteria della Commissione provinciale. Può anche essere inoltrata mediante plico raccomandato o per il tramite del Comune di residenza o per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria.

La Commissione provinciale può svolgere ogni accertamento, anche diretto, allo scopo di stabilire se l'impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge.

- Il testo dell'articolo 31 bis della legge regionale 6/1970, come inserito dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 29/1982, è il seguente:

#### Art. 31 bis

Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, operanti nello stesso settore o in più settori di attività, possono costituirsi in consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa, per il perseguimento dei seguenti fini:

- 1) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate e di beni strumentali occorrenti per lo svolgimento di determinate fasi produttive relative all'attività delle singole imprese;
- 2) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione degli ordinativi;
- 3) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- 4) la diretta partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri e l'assunzione e l'esecuzione dei lavori, eventualmente anche ripartiti tra i singoli associati;
- 5) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- 6) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- 7) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;
- 8) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- 9) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
- 10) la gestione di servizi in comune ovvero la gestione di centri meccanografici;
- 11) ogni altra attività che concerne l'esercizio, lo sviluppo e la competitività dell'artigianato;
- 12) la realizzazione e la gestione di aree destinate ad insediamenti artigianali.

I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono registrati in apposita sezione dell'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Potranno altresì ottenere l'iscrizione nella separata sezione dell'Albo i consorzi, le cooperative o società consortili costituiti in prevalenza tra imprese artigiane nei modi e con le proporzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20.

- Il testo dell'articolo 31 ter della legge regionale 6/1970, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 32/1991, è il seguente:

#### Art. 31 ter

1. Sono inoltre iscritti nell'apposita separata sezione dell'Albo, di cui all'articolo 2, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili previsti dall'articolo 31 bis, commi primo e terzo.

- La legge 14 febbraio 1963, n. 161, reca: «Disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini».

- La legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, reca: «Definizione e disciplina dell'impresa artigiana».

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 6/1970, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22/1992, è il seguente:

#### Art. 12

1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato.

2. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Essa è composta:

- a) dall'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato;
- b) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) dal Direttore regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;
- d) da due docenti universitari, l'uno in materie giuridiche e l'altro in materie economiche, presso un'università della Regione designati dall'Assessore al lavoro, cooperazione e artigiano;
- e) dal Presidente dell'ESA;
- f) da sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella Regione scelti in una rosa di soggetti designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
- g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h) dal Direttore regionale dell'Ufficio di piano o da un suo delegato;
- i) dal Direttore regionale della formazione professionale o da un suo delegato.

4. La designazione dei soggetti indicati al comma 3, lettere f) e g) è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

5. I componenti della Commissione decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti necessari e in caso di ingiustificata assenza alle sedute per tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

6. La carica di componente della Commissione regionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ESA fatta eccezione per il caso di cui alla lettera e) del comma 3.

- La legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, reca: «Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, reca: «Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21/1991, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/1996, è il seguente:

#### Art. 4

##### (Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito, tenendo conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 76/1982. Con le medesime modalità è stabilito altresì il programma per lo svolgimento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore regiona-

le alla formazione professionale, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro e all'artigianato, quattro commissioni a livello provinciale, ciascuna composta da:

- a) un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, con qualifica non inferiore a consigliere;
- c) un esperto designato dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale;
- d) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato;
- e) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dal comma 1.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale con qualifica non inferiore a segretario.

5. Per ognuno dei componenti le Commissioni e per i segretari il provvedimento di nomina deve prevedere i sostituti da utilizzare in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

6. Le Commissioni di cui al comma 3 rilasciano, a seguito del superamento dell'esame.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28/1992, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Gestione del fondo)*

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione con sede presso l'Istituto di credito che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato ed è composto:

- a) dal Presidente, designato tra i nominativi, indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;
- b) da sei componenti scelti tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;
- c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati, rispettivamente, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

3. Al Comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'istituto di credito di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 1.

4. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

5. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 2 sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

6. Al Presidente del Comitato è attribuita un' indennità mensile di carica di lire 500.000 lorde ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di lire 90.000 lorde.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

8. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

9. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui ai commi 6 e 7, fanno carico al Fondo.

10. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

11. Il Comitato di gestione e l'Istituto di credito sono tenuti a fornire informazioni circa l'utilizzo delle dotazioni del Fondo. A tale scopo viene redatto altresì un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, che presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 («Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione»), come sostituito dall'articolo 1 della legge 685/1971, è il seguente:

#### Art. 37

È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 2 a 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 («Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), è il seguente:

#### Art. 6

##### *(Interventi nei settori produttivi)*

##### *(omissis)*

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Friulia-Lis S.p.A. per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.

3. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste. Gli interventi a favore delle imprese artigiane sono attuati nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese.

5. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.

- Il testo dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 128, della legge regionale 4/2001, è il seguente:



le 30/1978, come modificato dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 8/1985, un finanziamento di lire 200 milioni, suddiviso nella misura di lire 50 milioni per ciascun consorzio, da destinare alla costituzione di una società a responsabilità limitata avente lo scopo di fornire servizi, anche con l'impiego di strumenti informatici, ai consorzi stessi.

#### Note all'articolo 78 – comma 1

- La legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, reca: «Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane».

- Il capo I della legge regionale 6/1970, reca: «Disposizione preliminare».

- Il capo II della legge regionale 6/1970, reca: «Degli Albi delle imprese artigiane».

- Il capo IV della legge regionale 6/1970, reca: «Della Commissione regionale per l'artigianato».

- Il capo VI della legge regionale 6/1970, reca: «Del maestro artigiano».

- Il capo VI bis della legge regionale 6/1970, reca: «Dei Consorzi fra imprese artigiane».

- Il capo VII della legge regionale 6/1970, reca: «Disposizioni transitorie e finali».

- La legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, reca: «Provvidenze a favore delle imprese artigiane».

- La legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, reca: «Provvidenze a favore delle imprese artigiane - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17».

- La legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, reca: «Definizione e disciplina dell'impresa artigiana».

- La legge regionale 1 agosto 1972, n. 32, reca: «Rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, concernente provvidenze a favore delle imprese artigiane».

- La legge regionale 20 agosto 1973, n. 49, reca: «Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale».

- La legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, reca: «Modifica della legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, recante "Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane"».

- La legge regionale 16 maggio 1974, n. 21, reca: «Ulteriore finanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Provvidenze a favore delle imprese artigiane"».

- La legge regionale 26 aprile 1977, n. 20, reca: «Rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, recante "Provvidenze a favore delle imprese artigiane"».

- La legge regionale 25 luglio 1977, n. 41, reca: «Rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, recante "Provvidenze a favore delle imprese artigiane"».

- La legge regionale 24 aprile 1978, n. 26, reca: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, recante "Provvidenze a favore delle imprese artigiane", e dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, istitutiva dell'ESA. Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni».

- La legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, reca: «Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane».

- La legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1, reca: «Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni».

- La legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2, reca: «Ulteriore finanziamento del fondo straordinario della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito con l'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49».

- La legge regionale 27 agosto 1979, n. 47, reca: «Norme modificative ed integrative della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, in materia di disciplina giuridica delle imprese artigiane».

- La legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68, reca: «Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni

ed integrazioni».

- La legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16, reca: «Contributi in favore del "Fondo rischi" dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative tra imprese artigiane della Regione».

- La legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, reca: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane».

- La legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, reca: «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale».

- La legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, reca: «Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia».

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 30/1984, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 15

Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

(abrogato)

Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

A tale fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

- La legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985)».

- La legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, reca: «Incentivi per gli investimenti delle imprese del settore artigiano e modificazione ed integrazione di normative vigenti».

- La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, reca: «Incentivi per gli investimenti delle imprese del settore artigiano».

- La legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, reca: «Modifiche al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, concernenti il settore artigiano».

- La legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, reca: «Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l'anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali».

- La legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani».

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 83

##### (Contributo regionale sulle operazioni di locazione finanziaria)

1. La percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. abrogato

3. La percentuale del contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminato nella misura del 20 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia già stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- La legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, reca: «Modifiche alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 aprile 1972, n. 17, in materia di disciplina dell'impresa artigiana».

- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 94

##### *(Rideterminazione dell'aliquota dei contributi regionali sulle operazioni di locazione finanziaria)*

1. La percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 2°, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come già modificata dall'articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.

2. abrogato

3. La percentuale del contributo di cui all'articolo 5, comma 4°, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come già modificata dall'articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° non si applicano alle domande di contributo accolte con formale deliberazione della Giunta regionale entro il 30 novembre 1988.

- La legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, reca: «Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sul decentramento».

- La legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990)».

- La legge regionale 27 agosto 1990, n. 36, reca: «Modificazioni ed integrazioni al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, concernente contributi a favore di imprese artigiane sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature».

- La legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, reca: «Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, reca: «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane».

- La legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992)».

- La legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, reca: «Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Integrazione alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, concernente il credito agevolato a medio ed a breve termine in favore del settore artigiano».

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 («Riforma e riordinamento di Enti regionali»), come modificato dall'articolo 70, commi 1 e 2, della legge regionale 9/1999, è il seguente:

#### Art. 71

1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.

3. Qualora taluno dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.

- Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 18/1993, è il seguente:

#### Art. 72

1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.

2. I Centri zonali già istituiti presso l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sono posti alle dipendenze dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

3. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all'articolo 8.

4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, i Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:

a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell'attività dell'ente subentrante.

5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).

6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, dell'Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti, così come modificati dagli articoli 17, 20, 21 e 29, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, dell'Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.

8. Nella prima ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all'articolo 21, comma 2, sono confermati i rappresentanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. In sede di prima costituzione e ricostituzione dei Consigli di amministrazione, rispettivamente, dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta, alle designazioni congiunte di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), della presente legge, e dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.

- La legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, reca: «Assessment del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili».

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 («Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani»), è il seguente:

#### Art. 5

##### *(Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:

a) aiuti agli investimenti produttivi;

b) aiuti allo sviluppo dell'imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:

- a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
- b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.

- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)».

- La legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, reca: «Modificazioni alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, 27 agosto 1992, n. 22, 13 dicembre 1985, n. 48, e 22 agosto 1991, n. 32, in materia di artigianato».

- La legge regionale 7 maggio 1996, n. 21, reca: «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 concernente "Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia"».

- La legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, reca: «Regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane».

- La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, reca: «Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali».

- La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 9/1999, è il seguente:

#### Art. 70

*(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio dei Sindaci dell'ESA)*

1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole «, i componenti dei Consigli di amministrazione».

1. All'articolo 71 della legge regionale 18/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola».

- Il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»), reca: «Norme in materia di artigianato».

- Il testo dell'articolo 6, commi da 73 a 84 e da 87 a 90 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), è il seguente:

#### Art. 6

*(Interventi nei settori produttivi)*

(omissis)

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con la Scuola mosaicisti del Friuli per la realizzazione di una mostra di mosaici contemporanei a Villa Manin di Passariano con il fine di poter esportare tale iniziativa anche a livello internazionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato - Servizio dell'artigianato.

74. Per le finalità di cui al comma 73 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8606 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

75. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con le organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e con altri enti pubblici e soggetti privati, la costituzione di una società di capitali avente lo scopo di sviluppare e promuovere il settore dell'artigianato.

76. La società di cui al comma 75 svolge nei confronti delle imprese artigiane attività di formazione, informazione, orientamento e consulenza nei processi di sviluppo aziendale, in particolare in materia di innovazione, qualità, promozione e commercializzazione, anche elettronica, dei prodotti e dei servizi, fornisce supporto alla creazione di nuove imprese ed alle continuità delle aziende, realizza specifici progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati.

77. La società di cui al comma 75 può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di piccole e medie imprese non appartenenti al settore dell'artigianato.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 75 con l'apporto di capitale sino alla concorrenza di lire 1.000 milioni. L'autorizzazione è subordinata al mantenimento, in capo alla Regione, della maggioranza assoluta del capitale della società.

79. L'Amministrazione regionale può provvedere alla messa a disposizione funzionale di proprio personale presso la società di cui al comma 75, anche al fine di favorirne la fase di avvio.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società di cui al comma 75 finanziamenti per la realizzazione delle relative finalità istituzionali, sulla base di apposite convenzioni, di durata non superiore a tre anni, con cui sono determinate le priorità e le modalità degli interventi.

81. La società di cui al comma 75 può essere beneficiaria di finanziamenti connessi a programmi comunitari destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

82. Gli interventi diretti a favore delle imprese attuati con fondi pubblici devono rispettare i limiti di aiuto previsti dalle normative comunitarie.

83. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.9.2.783 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio affari finanziari.

84. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8647 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato - Servizio dell'artigianato.

(omissis)

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, un finanziamento di lire 800 milioni al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti.

88. Il finanziamento è destinato alla prestazione di garanzie per favorire l'accesso al credito, nonché all'attività di consulenza e assistenza nel momento della successione nell'impresa, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

89. Gli incentivi di cui al comma 88 sono concessi nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie.

90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base

25.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8701 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato - Servizio dell'artigianato.

(omissis)

- La legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, reca: «Disposizioni varie in materie di competenza regionale».

#### Note all'articolo 78 - comma 2

- Il capo III della legge 6/1970, reca: «Delle Commissioni provinciali per l'artigianato».

- La legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, reca: «Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane».

- La legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, reca: «Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato».

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 («Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 25

I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi «fondi rischi», anche per la garanzia di operazioni a medio termine.

- La legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985)».

- La legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, reca: «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane».

- La legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, reca: «Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Integrazione alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, concernente il credito agevolato a medio ed a breve termine in favore del settore artigiano».

- La legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, reca: «Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)».

- La legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, reca: «Modificazioni alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, 27 agosto 1992, n. 22, 13 dicembre 1985, n. 48, e 22 agosto 1991, n. 32, in materia di artigianato».

- La legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, reca: «Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

- La legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996)».

- La legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, reca: «Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

- Il testo dell'articolo 11, comma 26 e commi da 43 a 46 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

#### Art. 11

*(Interventi nei settori economici)*

(omissis)

26. Le imprese artigiane risultate ammissibili ai finanziamenti a sostegno degli investimenti previsti dai Documenti unici di programmazione obiettivo 2 e 5B di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non finanziate, possono accedere per gli stessi investimenti al credito agevolato di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, nonché all'articolo 142, comma 1, della legge regionale 5/1994, anche nei casi in cui gli investimenti stessi siano stati avviati a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se già conclusi. Le relative domande devono essere presentate agli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ai sensi delle citate leggi regionali 28/1992 e 5/1994, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 450 milioni a sostegno delle spese sostenute per il funzionamento delle Commissioni per l'artigianato (CPA) e per la gestione informatica degli Albi provinciali delle imprese artigiane nell'anno 1996.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7948 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

45. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, relativi al periodo antecedente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992, continuano a far carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

46. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, sostenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992, fanno carico al capitolo 7946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9, commi da 14 a 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000»), è il seguente:

#### Art. 9

*(Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria)*

(omissis)

14. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e sulla concessione delle stesse.

15. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1992 regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, gli oneri per l'attività del Comitato di Gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 14.

16. All'articolo 13 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, al comma 5 le parole «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)»), è il seguente:

#### Art. 7

##### *(Interventi nei settori produttivi)*

(omissis)

49. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

50. Ai fini del comma 49 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

51. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
- d) promozione del sito elettronico.

52. I contributi di cui al comma 49 sono concessi secondo la regola del «de minimis».

53. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio dell'artigianato della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.

54. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8652 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

122. All'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5/1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 bis. Nell'ipotesi di finanziamento agevolato l'iscrizione all'Albo deve avvenire antecedentemente al rimborso da parte dell'impresa della prima rata di ammortamento.».

(omissis)

126. All'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 1, le parole «a rimborso quinquennale» sono sostituite dalle parole «con rimborso fino a dieci anni».

127. All'articolo 142 della legge regionale 5/1994, al comma 1, dopo le parole «per le esigenze connesse», sono inserite le parole «all'acquisto, alla costruzione.».

128. All'articolo 142 della legge regionale 5/1994, al comma 6 ter, come aggiunto dall'articolo 59, comma 17, della legge regionale 9/1996, le parole «Le agevolazioni di cui al comma 6 bis» sono sostituite dalle parole «Le agevolazioni di cui al comma 1 e al comma 6 bis».

(omissis)

- Il testo dell'articolo 8, commi da 45 a 49, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

#### Art. 8

(omissis)

45. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

- a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
- b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
- c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di antinquinamento.

47. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

48. Al fine di cui al comma 47 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.

49. Gli interventi di cui ai commi 46 e 47 sono attuati secondo la regola comunitaria del «de minimis».

(omissis)

## LAVORI PREPARATORI

### Progetti di legge

- n. 7  
d'iniziativa dei consiglieri Sonogo, Baiutti, Cruder, Gherghetta, Moretton e Petris, presentato al Consiglio regionale in data 16 settembre 1998, assegnato alla II Commissione permanente in data 22 settembre 1998;
- n. 153  
d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2000, assegnato alla II Commissione permanente in data 12 luglio 2000;
- n. 154  
d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2000, assegnato alla II Commissione permanente in data 12 luglio 2000;
- abbinati dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con scelta del disegno di legge n. 154 come testo base;
- esaminati dalla II Commissione permanente nelle sedute del 9 ottobre 2001, 23 ottobre 2001, 22 gennaio 2002 e 24 gennaio 2002;
- approvati a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 24 gennaio 2002, con relazione di maggioranza dei consiglieri Sonogo, Vanin e Vio e, di minoranza, del consigliere Fontanelli;

- esaminati dal Consiglio regionale nelle sedute anti-meridiana e pomeridiana del 6 marzo 2002 e anti-meridiana del 26 marzo 2002;
- approvati a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2622-02 del 10 aprile 2002.